

Art. 185 Mandato

- [1](#) Il giudice dà al perito le istruzioni necessarie e gli illustra, per scritto o nel corso dell'udienza, i quesiti sottopostigli.
 - [2](#) Dà modo alle parti di esprimersi sui quesiti sottoposti al perito e di proporre modifiche od aggiunte.
 - [3](#) Mette a disposizione del perito gli atti necessari e gli assegna un termine per la presentazione della perizia.
-